



## ORDINANZA DEL 19-03-2020 N.10

Oggetto: **Temporanee misure preventive per fronteggiare l'epidemia "coronavirus" mediante la chiusura/interdizione di parchi, giardini, cimitero, aree verdi comunali e piste ciclopedonali presenti nel territorio comunale.**

### Il Vice Sindaco

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Vista** la nota Prefettizia del 17/03/2020, prot. 3674/2020, che invita i Sindaci ad interdire con propria ordinanza, l'accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi ed alle piste ciclabili del territorio comunale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, nel vicino Comune di Merlara;

**Dato atto** che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

*"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";*

**Considerato** che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Casale di Scodosia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**Ritenuto, quindi, di disporre**, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **la chiusura /interdizione al pubblico nel territorio comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi, giardini, Cimitero ed aree verdi comunali, nonché gli altri luoghi possibili fonti di assembramento di persone;**

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ORDINA**

- 1) **la chiusura/interdizione al pubblico nel territorio comunale, sino al giorno 3 aprile incluso**, di tutti i parchi, giardini, Cimitero (*salva la necessità di funzioni funebri*), aree verdi comunali, piste ciclopedonali (*salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*), nonché tutti gli altri luoghi possibili fonti di assembramento di persone;
- 2) **di stabilire** che la presente Ordinanza venga trasmessa, a cura degli uffici comunali, a tutti gli interessati, in particolare:
  - al Comando Stazione dei Carabinieri di Casale di Scodosia;
  - al Comando Polizia Municipale Intercomunale di Montagnana;
  - alla Protezione Civile dei Comuni della Sculdascia;
  - ad ogni altro Ente ritenuto opportuno;
- 3) **di stabilire** che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Casale di Scodosia.

Il Vice Sindaco  
f.to Marchioro Marcello

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)